




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina



PROT. N° 2262 12 MAR. 2020

ORDINANZA N° 48/2020

IL SINDACO

- **VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;
 - **VISTA** l'ordinanza del Presedente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";
 - **VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID -19;
 - **VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - **VISTI** i DPCM del 08,09 e 12 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimenti delle emergenze epidemiologiche COVID-19 applicabili al territorio nazionale;
 - **TENUTO CONTO** che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID -19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;
 - **CONSIDERATO** che il mercato settimanale, anche nella giornata della domenica, costituisce un importante elemento attrattore e di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;
 - **DATO ATTO** che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, risulta impossibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita ed il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - **RITENUTO** che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;
- VISTI**
- L'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
 - Gli artt. 50 comma 5° e 54 comma 4° del decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
 - Il Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
 - Lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di svolgimento del Pubblico Mercato Settimanale della domenica, fino al 25/03/2020, in Piazza Vittorio Emanuele, Via Roma, Via Pozzillo, ad eccezione dei Concessionari Mercatali che effettuano la vendita di soli generi alimentari, ai quali spetta comunque l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE

Le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 30 giorni

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o piena conoscenza o, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o piena conoscenza della presente.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SINDACO
- Rag. Giancarlo Cardillo -